lamento n. 1009/67/CEE è fissato a 0,14 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

2. Per la campagna saccarifera 1969/1970 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 0,80 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1165/69 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 1969
che modifica il regolamento n. 172/66/CEE relativo alla fissazione dei coefficienti di equivalenza dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando che il regolamento n. 172/66/CEE della Commissione, del 5 novembre 1966 (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1744/68 (5), ha fissato i coefficienti d'equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione ; che da qualche tempo i prezzi dell'offerte di taluni oli d'oliva constatati sul mercato mondiale si situano ad un livello che non corrisponde a quello preso in considerazione al momento della fissazione del coefficiente della qualità alla quale le offerte si riferiscono ; che, al fine di applicare correttamente il regime dei prelievi, è opportuno completare l'allegato del suddetto regolamento e prevedere per l'olio d'oliva oggetto delle offerte di cui trattasi un coefficiente adeguato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato del regolamento n. 172/66/CEE è aggiunta la seguente riga :

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3481/66.
(5) GU n. L 268 del 1°. 11. 1968, pag. 54.

	Coefficiente d'equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (u.c./100 kg)	Importo da aggiungere al prezzo (u.c./100 kg)
« Olio vergine, diverso dal lampante » proveniente dall'Andalusia (Spagna)	—	—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1166/69 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 1969
che modifica il regolamento (CEE) n. 457/68 per quanto riguarda la quantità eccedentaria di zucchero che l'Italia deve esportare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 (2), in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 457/68 della Commissione, dell'11 aprile 1968, relativo all'esportazione della quantità eccedentaria di zucchero in Italia (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1788/68 (4), prevede che l'Italia deve esportare verso i paesi terzi anteriormente al 1° luglio 1969 una quantità di 209.669 tonnellate di zucchero bianco allo stato naturale o sotto forma di prodotti trasformati senza restituzione all'esportazione accordata nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati ; che detta quantità è inoltre sottoposta alle disposizioni degli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento ;

considerando che la quantità sopraindicata è quella delle eccedenze della produzione della campagna 1967/1968 ; che ai sensi dell'articolo 33 del regolamento n. 1009/67/CEE tale quantità in linea di massima avrebbe dovuto essere riportata alla campagna saccarifera 1968/1969 in conto delle quote di base fissate per tale campagna saccarifera ;

considerando che nel corso della campagna saccarifera 1968/1969, data la regolamentazione nazionale sulla ripartizione delle quote di base, talune imprese italiane che fabbricano zucchero da melasso non hanno raggiunto le loro quote di base ; che la quantità di differenza tra la produzione reale e le quote di base di tali imprese ammonta a 27.266 tonnellate ;

considerando che, visto l'effetto di tale regolamentazione sulla produzione italiana, necessita ridurre di 27.266 tonnellate la quantità che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 457/68 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 22.
(4) GU n. L 273 del 9. 11. 1968, pag. 10.